

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA DGR N. 1060/24**

Tra

VENETO INNOVAZIONE S.p.A., con sede legale e operativa in Venezia-Mestre (VE), Via Cà Marcello n. 67/D e seconda sede operativa in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D - P.S.T. Vega Edificio Lybra, capitale sociale Euro 570.000,00 i.v., con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo 02568090274, in persona dell'Amministratore Unico dott. Guido Beghetto, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 26/02/1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato da statuto sociale (di seguito "Veneto Innovazione" o "VI" o il "Gestore")

e

"_____ " di seguito per brevità il "Confidi" o l'"Intermediario Finanziario" o più in generale il "Finanziatore", con sede legale, in _____ Via _____, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, Codice Fiscale e Partita Iva n.____, capitale sociale di Euro _____, iscritto nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. _____, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale/Presidente _____, domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede del Finanziatore, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del _____(di seguito il "Confidi"/l'"Intermediario Finanziario" o anche il "Finanziatore").

Premesso che

1. la Regione del Veneto (di seguito anche la "Regione"), con L.R. 4 luglio 2023 n. 14 ha deliberato un riassetto societario del Gruppo facente capo alla società Veneto Innovazione S.p.A., in modo tale che, perfezionatesi le operazioni straordinarie previste, la gestione dei fondi regionali (di seguito i "Fondi Regionali") e dei fondi comunitari rientranti nella programmazione comunitaria 2021-2027 fosse affidata a Veneto Innovazione;
2. con Delibere della Giunta Regionale del Veneto nn. 1536 e 1538 del 12/12/2023 e nn. 1591, 1595, 1600 e 1601 del 19/12/2023 sono stati rispettivamente approvati il testo dell'Accordo Quadro per l'affidamento a Veneto Innovazione della gestione dei Fondi Regionali e il testo degli Accordi per l'affidamento della

gestione dei Fondi Regionali per singolo settore (settori industria, artigianato, commercio e servizi, primario, forestale, lavoro);

3. con Deliberazione n. 618/2020, la Giunta Regionale del Veneto aveva autorizzato un intervento straordinario e temporaneo di supporto finanziario a favore delle PMI che avevano subito gravi conseguenze economiche correlate all'emergenza sanitaria COVID-19, mediante l'utilizzo dei Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17;
4. nel contesto di una situazione a livello nazionale in cui calano le percentuali di copertura di garanzie pubbliche e aumentano le commissioni per l'ottenimento di tali garanzie, la Giunta Regionale, quale misura di contrasto alle difficoltà di accesso al credito, ha ritenuto opportuno, con DGR n. 1060 del 17 settembre 2024, consolidare l'azione regionale a favore delle imprese rendendo strutturale l'intervento di cui alla DGR n. 618/2020, come modificata dalla DGR n. 1762/2020, adottando contestualmente nuove disposizioni operative (di seguito le "Disposizioni Operative"), adeguate all'attuale contesto economico;
5. le caratteristiche dell'intervento a favore delle imprese sono le seguenti:
 - a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;
 - b) i finanziamenti, denominati "finanziamenti agevolati Liquidità" hanno la finalità di sostenere esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI e non potranno essere destinati alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore;
 - c) possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in attività alla data di presentazione della domanda, che presentino esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni. Alle PMI iscritte al registro imprese sono equiparati i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva, con domicilio fiscale in Veneto, che abbiano dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda, in attuazione dell'art. 12, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo);

- d) sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei seguenti settori (rif. classificazione ATECO 2007): Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61, I55, Q87, Q88, R90.03.02, R 90.03.09, R91;
Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori;
Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96;
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori;
- e) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati tramite avviso pubblico dal Gestore, Veneto Innovazione S.p.A., e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del Finanziatore;
- f) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprendivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore al 2,95 per cento annuo dell'importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti;
- g) l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831 del 3 dicembre 2023, sotto forma di finanziamento agevolato;
- h) il Confidi finanziatore ha l'obbligo di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;
6. con il trasferimento da Veneto Sviluppo a Veneto Innovazione, a far data dal 1° gennaio 2024, del ramo d'azienda che si occupa della gestione delle misure agevolate a valere su fondi regionali e comunitari, Veneto Innovazione è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di Veneto Sviluppo, ivi compresa la Convenzione per la gestione di Finanziamenti agevolati per l'attuazione dell'intervento di cui alla DGR 618/2020 (di seguito la "Convenzione") in essere con il Finanziatore;
7. Veneto Innovazione intende, con la presente Convenzione per la gestione di finanziamenti agevolati con i Fondi di rotazione per l'attuazione dell'intervento di cui alla DGR n. 1060 del 17/09/2024 (di seguito la

Convenzione”), configurare e regolare la collaborazione del Finanziatore con riguardo all’operatività sul Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI ex DGR n. 1060/24;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’accordo

La presente Convenzione si propone di disciplinare la concessione di finanziamenti agevolati a totale provvista pubblica regionale con l’intervento dei fondi di rotazione di cui in premessa, al fine di dare attuazione all’iniziativa regionale di cui alla DGR n. 1060 del 17 settembre 2024.

Art. 2 – Contenuti delle iniziative agevolate

Con riferimento all’intervento regionale citato, Veneto Innovazione provvederà a fornire, anche tramite invio della DGR di riferimento, le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle singole operatività, disciplinando in particolare:

- i requisiti soggettivi ed oggettivi delle imprese e dei professionisti ammissibili;
- le finalità e le tipologie di iniziative ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
- i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l’entità e le modalità di applicazione delle agevolazioni da riconoscere alle imprese beneficiarie;
- le procedure di presentazione delle domande, nonché le competenze istruttorie e circa l’esame della documentazione richiesta a corredo delle pratiche.

Il Finanziatore si impegna a concedere il finanziamento anche a Beneficiari non associati e non iscritti ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa.

Con specifico riferimento all’operatività in commento, salvo quanto meglio esplicitato nell’Allegato A) alla DGR n. 1060/2024, il Finanziatore, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario e firmata, anche in formato digitale;
2. copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale del Beneficiario richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5

"Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera h);

4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI;

5. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da Professionisti;

6. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile;

7. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata.

Il Finanziatore dovrà trattenere presso di sé tutta la documentazione acquisita nel corso della propria istruttoria e nella fase di erogazione e durata dell'ammortamento del finanziamento, al fine di renderla disponibile per le verifiche e i controlli, anche a campione, previsti a carico del Gestore.

Art. 3 – Parere di conformità

Veneto Innovazione, ove previsto, provvederà ad esprimere, per ciascuna domanda di finanziamento presentata, il proprio parere sulla conformità della stessa alle finalità ed ai requisiti previsti, di merito e di priorità, dalle disposizioni attuative che disciplinano i singoli fondi di rotazione, dichiarando conseguentemente l'ammissibilità dei finanziamenti accordati dal Finanziatore, ai benefici previsti dal relativo fondo di rotazione.

Veneto Innovazione potrà demandare al Finanziatore tutte o parte delle verifiche sulla rispondenza delle operazioni alla normativa di ciascun fondo di rotazione.

Art. 4 – Concessione dei finanziamenti

Il Finanziatore deciderà sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici del fondo di rotazione in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità, assumendo il rischio sull'intera operazione e quindi anche sulla quota che sarà erogata con l'utilizzo delle risorse provenienti dal fondo di rotazione e messe a disposizione dalla Veneto Innovazione nei modi più avanti precisati.

La decisione di accordato del finanziamento sarà comunicata anche a Veneto Innovazione.

I Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI dei requisiti previsti dalle Disposizioni all'articolo 5 "Beneficiari"

e attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

A sostegno dell'operazione, il Finanziatore potrà acquisire le garanzie reali, personali o di natura pubblica ritenute, caso per caso, più idonee.

Le garanzie prestate devono essere prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie dell'impresa mutuataria anche derivanti dall'erogazione del finanziamento stesso.

Art. 5 – Intervento del fondo di rotazione

Per consentire l'erogazione dei finanziamenti Veneto Innovazione, utilizzando compatibilmente procedure e/o autorizzazioni interbancarie elettroniche, fornirà al Finanziatore le disponibilità liquide dei relativi fondi di rotazione, bonificandole dagli Istituti Depositari, nella misura esattamente necessaria ad erogare i singoli finanziamenti, secondo le modalità e alle condizioni preventivamente stabilite per ciascuna operatività agevolata.

Il Finanziatore fornirà prontamente a Veneto Innovazione il piano di rimborso della provvista regionale erogata con le disponibilità del fondo di rotazione anche per le incombenze di cui al successivo art. 8.

L'intervento del fondo sarà pari al 100% dell'importo del finanziamento complessivamente concesso dal Finanziatore al Beneficiario.

Le risorse dei fondi di rotazione saranno rese disponibili con cadenza predeterminata su formale richiesta del Finanziatore, da inoltrarsi con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione del finanziamento.

Art. 6 – Caratteristiche dei finanziamenti

I finanziamenti agevolati concessi dal Finanziatore al Beneficiario potranno assumere la forma tecnica del mutuo con rimborso in rate periodiche, mensili o trimestrali, scadenti a fine mese o a fine del trimestre solare, rispettivamente. Il Finanziatore utilizzerà il preammortamento tecnico per raccordarsi a queste scadenze normalizzate.

Il costo massimo omnicomprendente applicabile al Beneficiario per la concessione del finanziamento (inclusi gli oneri dell'eventuale garanzia pubblica e di altro Garante) non potrà essere superiore al 2,95 (due virgola novantacinque) per cento annuo dell'importo del finanziamento stesso, calcolato a scalare sul capitale residuo, per il numero di annualità e frazioni. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, verrà trattenuto una tantum in via anticipata al momento

dell'erogazione.

Ciascun contratto di finanziamento agevolato prevederà a carico del Beneficiario un piano di ammortamento di sole rate in linea capitale posticipate (al tasso nominale annuo dello 0%) di durata massima complessiva non superiore a 72 mesi (escluso il preammortamento tecnico). La durata dell'eventuale preammortamento non potrà eccedere i 24 mesi, ferma restando la durata massima del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento avverrà in un'unica soluzione. I finanziamenti potranno essere estinti anticipatamente, anche parzialmente.

Art. 7 – Reintegro del Fondo di Rotazione

Mentre il Piano di ammortamento del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario potrà avere periodicità mensile o trimestrale, il piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore potrà aver scadenza trimestrale o semestrale. Nel primo caso la prima rata del piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore avverrà rispettivamente alla scadenza della terza rata mensile o della prima rata trimestrale di ammortamento in linea capitale del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario. Nel secondo caso la prima rata del piano di rimborso della provvista regionale a carico del Finanziatore avverrà rispettivamente alla scadenza della sesta rata mensile o della seconda rata trimestrale di ammortamento in linea capitale del finanziamento agevolato a carico del Beneficiario.

Alla scadenza di ogni singola rata di rimborso della provvista regionale, come sopra definita, Veneto Innovazione provvederà di iniziativa al recupero presso il Finanziatore delle relative somme. Tale reintegro, da effettuarsi sempre in base all'originario piano di rimborso della provvista regionale, dovrà avvenire indipendentemente dall'effettivo rimborso del finanziamento da parte del Beneficiario.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, su iniziativa del Beneficiario, il Finanziatore provvederà immediatamente a restituire a Veneto Innovazione in favore del fondo di rotazione la provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata.

Art. 8 – Inadempienza del finanziato

In caso di mancato rimborso del finanziamento agevolato da parte del Beneficiario, il Finanziatore potrà applicare, sulle rate scadute, il tasso di mora normalmente previsto. Gli interessi di mora si intendono ad esclusivo favore del Finanziatore.

Analoghe condizioni di tasso verranno applicate sull'intero suo credito qualora dovesse procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento. In quest'ultimo caso il Finanziatore è facoltizzato a reintegrare il

fondo di rotazione, per le somme residue, secondo le gradualità previste dall'originario piano di rimborso.

Art. 9 – Commissioni e spese

Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, il Finanziatore si impegna a riservare alle operazioni in oggetto le condizioni il più possibile favorevoli per i Beneficiari, in considerazione delle particolari finalità del presente intervento. Di dette condizioni darà evidenza nei propri Fogli Informativi.

Art. 10 - Perdita dell'agevolazione

Nella stesura dei contratti di finanziamento il Finanziatore dovrà richiamare gli estremi della normativa regionale di riferimento e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell'intervento agevolato qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti da parte del Beneficiario, con il conseguente obbligo all'immediata restituzione delle somme di pertinenza del fondo di rotazione.

E' comunque consentita al Finanziatore la facoltà di proseguire l'operazione a condizioni ordinarie, senza l'intervento del fondo di rotazione.

Art. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigente sino al 31/12/2032 e così successivamente sino al termine di durata previsto dalla normativa regionale di riferimento, fatta salva la comunicazione di disdetta che ciascuna parte potrà inviare all'altra a mezzo PEC con preavviso di almeno 3 mesi.

In caso di disdetta la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 12 – Casi di Sospensione e risoluzione della Convenzione

In applicazione delle previsioni di cui all'art. 13 della DGR 1060/24 e del regolamento interno adottato, il Gestore in sede di controllo, anche a campione, nonché di monitoraggio delle operazioni, verifica la regolarità dell'attività posta in atto dal Finanziatore.

In presenza di accertate irregolarità nell'attività del Finanziatore, come ad esempio reiterata incompletezza della documentazione acquisita, dati relativi al Beneficiario inesatti o falsi tali da compromettere la regolarità della concessione dell'agevolazione, comunque verificabili dal Finanziatore con la dovuta diligenza professionale, concessione o perfezionamento di un finanziamento avente caratteristiche diverse da quanto previsto dagli articoli 7 e 8 delle Disposizioni regionali di cui all'allegato A) alla DGR n. 1060/2024, il Gestore eccepisce allo stesso dette evidenze, avviando un formale contraddittorio a chiarimento di quanto

contestato, sospendendo nel contempo la facoltà di presentare nuove istanze, fermi restando gli obblighi assunti dal Finanziatore per le istanze già presentate. In esito al contraddittorio il Gestore comunica al Finanziatore il termine per il riavvio dell'operatività completa, ovvero il proprio recesso dalla Convenzione, salvo che il fatto non costituisca anche un danno per il Gestore. Il riavvio della operatività dopo la sospensione deve essere preceduto da specifica richiesta del Finanziatore al Gestore. In ogni caso il Gestore non concederà più di tre volte la sospensione dell'operatività al medesimo Finanziatore.

Art. 13 – Modifiche della convenzione

Le intese tutte di cui al presente atto possono essere di comune accordo modificate in relazione a singole clausole tramite semplice scambio di lettere tra le parti sottoscritte, le quali determineranno in queste ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

Art. 14 – Eventuali controversie

La soluzione di eventuali controversie sull'applicazione ed interpretazione della presente convenzione sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, facoltizzati fin d'ora a decidere irrisolte, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà designato d'intesa tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Art. 15 – Spese di registrazione

Spese, imposte e tasse per questa convenzione e per la sua applicazione sono a carico di entrambe le parti in quota eguale.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia ai contenuti della DGR n. 1060/2024 e suo allegato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Veneto Innovazione S.p.A.
Firma digitale del legale rappresentante

Il Co-finanziatore
Firma digitale del legale rappresentante
o del soggetto delegato